

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Dott. Giorgio Lalle

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 18/2016 nei confronti di:

SANDRO PALMETTI

* * *

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, pervenuta per il tramite della Segreteria della Federazione il 6.7.2016, della segnalazione del Sig. Bruno Chizzoli, in qualità di Presidente della Giuria giudicante il concorso “Campionato Italiano PONY CLUB 2016” di salto ad ostacoli, tenutosi presso il Nuovo Centro Ippico Cervese, sito a Cervia (RA), nei giorni 30.6/3.7.2016, venivano sottoposti, in conformità alla competenza di questo Giudice, i fatti riguardanti la mancata identificazione di un cavallo iscritto alla gara, in quanto sprovvisto di passaporto.

In particolare, il Presidente riferiva che, nella giornata del 2.7.2016 era stata disposta l’effettuazione del controllo di identità dei pony partecipanti alle categorie Trofeo Pony 1° grado -3° manche e Criterium Pony Brevetti under 13- 2° manche.

La verifica veniva effettuata dal veterinario di servizio Dott. Luca Utili il quale rilevava nel suo verbale che il Pony, contraddistinto con il numero di testiera 160, iscritto alla categoria con il nome “Franchy” (italiano 2004- femmina – n. F.I.S.E. 08251D), montato dalla minorenni M.B., non corrispondeva al cavallo presente alla manifestazione.

Inoltre, l’istruttore federale e delegato, Sig. Sandro Palmetti (n. tessera F.I.S.E. 000787/P) che non era stato in grado di provarne l’identità in quanto sprovvisto del suo passaporto e del microchip, ammetteva di averlo sostituito con altro Pony, privo anche quest’ultimo di documenti di identificazione.



In conseguenza di quanto rilevato in sede di controllo, la Giuria provvedeva alla squalifica del binomio per tutto il campionato.

Al termine della manifestazione, infine, il Sig. Palmetti consegnava al Presidente di Giuria una copia del passaporto che, a suo dire, identificava il Pony senza, tuttavia, che ciò potesse assumere alcun rilievo dopo l'avvenuta squalifica.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia (ora art. 35 del nuovo Regolamento entrato in vigore nelle more), visti gli artt. 34 e 39 del predetto Regolamento (ora artt. 35 e 40 del nuovo Reg. cit.), avendo ritenuto sussistere un comportamento anti-regolamentare, apriva procedimento nei confronti di Sandro Palmetti e fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 16.7.2016, concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti. In seguito alla tempestiva comunicazione del provvedimento, non perveniva alcuna difesa scritta del Sig. Palmetti.

* * *

Il Sig. Sandro Palmetti, già nel verbale del veterinario di servizio, ha ammesso di aver sostituito il Pony con un altro, privo anch'esso di passaporto, microchip e di ogni altro segno identificativo.

Ciò premesso, va osservato che:

- ai sensi dell'art. 1 del R.N.S.O., "il cavaliere è responsabile della partecipazione alle gare a lui consentite sia in relazione al suo tesseramento che ai cavalli montati;
- l'art. 2.2. del Reg. cit. prevede che "sotto pena di squalifica i cavalli, per partecipare in gara a manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti ai ruoli federali";
- l'art. 2.3. del Reg. cit., prevede, altresì, che "ai fini della partecipazione a qualsiasi gara di un concorso, è obbligatorio avere al seguito originale del libretto segnaletico, comprovante l'iscrizione del cavallo stesso nei ruoli federali" e che "il



documento dovrà essere esibito qualora richiesto dal Presidente di Giuria, dalla Segreteria di concorso o dal Veterinario di Servizio”.

Orbene, è indubbia la violazione delle surriportate disposizioni da parte del Sig. Palmetti che, in qualità di istruttore e delegato di una atleta minorenni risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, degli illeciti disciplinari commessi da quest'ultima, ai sensi dell'art. 4, punto 2, del Regolamento di Giustizia vigente.

La sua condotta è stata, oltretutto, contraria ai doveri fondamentali di correttezza, lealtà e proibità previsti dall'art. 1, primo comma, del Regolamento di Giustizia e dal Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

P.Q.M.

Il GSN irroga al tesserato **Sandro Palmetti** la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per mesi 3 (tre) ex art. 6, lettera f) Regolamento Giustizia vigente (ora art. 6, lettera e), del nuovo Regolamento entrato in vigore nelle more).

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 16.7.2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Giorgio Lalle

